

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	40	27/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) - APPROVAZIONE RELAZIONE MOTIVAZIONALE EX ART. 17 D.LGS 201/2022 E DOCUMENTAZIONE PROPOSTA.
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2025, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Aloï Luca Alberto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott. Davide Fara**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	DEL GOBBO LUCA	CONSIGLIERE	SI
2	PELIZZARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
3	MORABITO ROCCO	CONSIGLIERE	SI
4	FAVA FRANCESCA	CONSIGLIERE	SI
5	BERTOGLIO ALESSANDRO BRUNO	VICE PRESIDENTE	SI
6	COFRANCESCO ALESSIO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	ALOÏ LUCA ALBERTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
8	BARONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
9	ISPANO FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
10	CATTANEO LAURA	CONSIGLIERE	AG
11	MALTAGLIATI MARCO	CONSIGLIERE	SI
12	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
13	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
14	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
15	DI GREGORIO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
16	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI
17	CAMPANA VALENTINA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 27/11/2025

DELIBERA N° 40

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) - APPROVAZIONE RELAZIONE MOTIVAZIONALE EX ART. 17 D.LGS 201/2022 E DOCUMENTAZIONE PROPOSTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2025 è stata approvata la prima variazione alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/04/2025 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/05/2025 è stata approvata la prima variazione di cassa e dei residui;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2025 è stata approvata la seconda variazione alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2025 si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.1999, il Comune di Magenta ha proceduto a conferire il capitale di dotazione ad ASM S.r.l., come da valori certi al 31.12.1998, e a individuare i criteri di individuazione e valutazione degli elementi del capitale di dotazione al 1999, al fine di determinare il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale ASM Magenta al 31.12.1999, ricomprendendo all'interno di tale conferimento di capitale anche le centrali termiche degli edifici pubblici, come stabilito in appositi atti peritali;
- ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., è società interamente partecipata da Enti locali e precisamente dai Comuni di Magenta (61,87%), Bernate Ticino (3,02%), Boffalora Sopra Ticino (8,96%), Corbetta (0,27%), Cuggiono (0,03%), Marcallo con Casone (5,31%), Mesero (7,22%), Ossona (3,21%), Robecco sul Naviglio (6,14%), Santo Stefano Ticino (3,94%), Sedriano (0,03%);
- la titolarità esclusivamente pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dalle disposizioni del vigente Statuto di ASM S.r.l.;
- ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., è una società a capitale interamente pubblico che svolge attività inerenti ai servizi pubblici locali, tra cui il servizio di global service, per conto dei propri Comuni soci tramite lo strumento dell'in house providing;
- ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l. è una società qualificabile in house in quanto soddisfa soddisfatte cumulativamente le seguenti tre condizioni:
 - a) l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- b) lo statuto della società preveda che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- c) l'esercizio da parte dell'ente controllante del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Rilevato come, il Comune di Magenta ha stipulato nel 2012 il Contratto REP16928 in data 27.04.2012 - contratto di Servizio per la Gestione Calore con la società ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., i cui risultati in termini di svolgimento positivo del servizio determinano la volontà dell'Ente di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per affidare un nuovo servizio più completo, di PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) con affidamento in house providing alla stessa ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;

Vista la Proposta di SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO o DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), trasmessa da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., in data 28.03.2024 prot. 16620, istruita, aggiornata e poi definitivamente integrata e presentata in data 14.11.2025 prot.57731, sottoscritta dal Direttore di ASM S.r.l., ing. Aldo Amadori a seguito di osservazioni dell'ente;

Visto:

- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. che contiene la disciplina delle società che operano in regime di "in house";
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;
- il Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;

Considerato che prima di procedere all'affidamento del SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), è onere dell'Ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli art. 14 comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;

Visto l'art. 14, commi 2, e 3, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: "2. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.* 3. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.*";

Considerato altresì che il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, pur ribadendo l'esigenza di evidenziare i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house, non menziona specificamente la necessità di motivare il mancato ricorso al mercato. Infatti, all'art. 7 viene introdotto il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, disciplinato dai primi tre commi che riportiamo di seguito: "Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al

perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)"

Considerato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, e pertanto nel rispetto dei principi:

- del risultato;
- della fiducia;
- dell'accesso al mercato;

Vista la recente Sentenza Tar Veneto, Sez. I, 15 settembre 2025, n. 1556, qui integralmente richiamata, secondo la quale il Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 ha trasformato l'affidamento in house providing in modello "ordinario", cancellando l'onere di giustificazione rafforzata sul «fallimento del mercato», rendendo sufficiente spiegare la «congruità economica» della scelta e in particolare in virtù del principio di auto-organizzazione sancito dall'articolo 7, il modello dell'in house providing non è più subordinato rispetto al ricorso al mercato tramite lo svolgimento delle ordinarie procedure di gara, ma si pone su un piano di equiparazione rispetto all'esternalizzazione. Tale equiparazione non è tuttavia assoluta, in quanto il ricorso all'in house presuppone comunque una adeguata motivazione, che invece non è richiesta nel caso di svolgimento delle gare;

Atteso che l'affidamento in house da parte di un ente locale di servizi strumentali all'attività dell'ente stesso richiede che siano esplicitati i vantaggi della soluzione prescelta in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici, il giudice amministrativo evidenzia infatti come la lettura e la corretta interpretazione dell'articolo 7 del D.lgs. 36/2023, esplicita il principio di autorganizzazione degli enti appaltanti indicando che l'affidamento in house non è un modulo organizzativo subordinato all'esternalizzazione, ma si pone tendenzialmente sul medesimo piano. Sotto questo profilo il Dlgs 36 ha innovato rispetto alla precedente disciplina del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che l'articolo 7 del D.lgs. 36/2023 stabilisce infatti che per i servizi pubblici locali – cioè quelli rivolti all'utenza – la motivazione deve evidenziare i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, nonché del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse, mentre per i servizi strumentali – cioè quelli svolti direttamente a favore dell'ente appaltante di riferimento – come nel caso del SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO o DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) è sufficiente una motivazione semplificata, che dia evidenza dei vantaggi dell'in house in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche tenendo conto di parametri di confronto oggettivi;

Ritenuto che per l'affidamento in house del servizio indicato – in quanto di natura strumentale – è sufficiente una motivazione, che dia conto in primo luogo delle ragioni di convenienza economica che, secondo l'indicazione contenuta nello stesso articolo 7, possono emergere da un'analisi comparativa del rapporto qualità/prezzo incentrata su criteri oggettivi e predeterminati, che possono prendere in considerazione gli standard di riferimento delle convenzioni Consip o delle altre centrali di committenza.

Atteso inoltre che in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022, l'art. 17 ai commi 2 e 3 prevede che:

"2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati

conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”;

Vista la Proposta di SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO o DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), trasmessa da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., in data 28.03.2024 prot. 16620, istruita, aggiornata e poi definitivamente integrata e presentata in data 14.11.2025 prot. 57731, sottoscritta dal Direttore di ASM S.r.l., ing. Aldo Amadori a seguito di osservazioni dell'ente, unitamente agli allegati di seguito elencati:

1. Elenco consistenza del parco immobili;
2. Baseline energetica termica;
3. Relazione tecnica descrittiva;
4. Cronoprogramma;
5. Piano di manutenzione periodica e ordinaria;
6. Quadro Economico;
7. Linee guida per il piano di misura e verifica;
8. Capitolato di gestione;
9. Matrice dei rischi;
10. Piano Finanziario;
11. Computo metrico estimativo;
12. Bozza contratto tipo EPC su base ANAC;

Vista la "Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), mediante affidamento in house providing ad ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.", con i relativi allegati, di cui al punto precedente integrati da Tabella dimostrativa confronto contratti CONSIP, a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Anna Mereghetti, alla quale, con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 665 del 18.06.2024, è stato conferito incarico di elevata qualificazione del Settore Tecnico – Servizio opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio ambiente, smart city e gestione PNRR;

Richiamati integralmente i seguenti documenti depositati agli atti dell'Amministrazione comunale:

- Statuto di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;
- Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo, di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;
- Asseverazione del Piano Finanziario disposta da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;

Considerato che:

- dall'esame della suindicata documentazione l'Amministrazione comunale esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine alla Proposta presentata dalla società ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l. in quanto il valore contrattuale previsto per il servizio è in linea con gli standard riscontrabili sul mercato;
- è intenzione dell'Ente, quindi, procedere all'affidamento in house providing del SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO o DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) ad ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l. per una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto;

Rilevato come l'affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni positive di natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione):

- in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed una diretta partecipazione nell'organizzazione del servizio, più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente

attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

- la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets (attività), oltre che un Know how (sapere come, conoscere le modalità e la competenza tecnica" in continua crescita della società pubblica;
- in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio ad ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economico finanziari - della stessa società partecipata e dell'Amministrazione comunale, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato;
- sempre in termini di vantaggio a favore della collettività servita e della particolare attenzione posta al patrimonio immobiliare di riferimento, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale, finalizzata, tra l'altro, alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi in termini di soddisfazione qualitativa;
- non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato si attiene ai principi di efficacia dell'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto di considerare la proposta presentato da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e quindi rispondente a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale in caso di affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, col quale dover dimostrare che la scelta di gestione del servizio, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività;

Richiamati i principi di:

- economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- risultato enunciato al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che *"costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea"*;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- la L. n. 221/2012 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- il D. Lgs 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Campana e Minardi) e n. 4 astenuti (Di Gregorio, Mengoni, Rondena e Salvaggio), resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono qui totalmente richiamate;
2. di approvare la *"Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), mediante affidamento in house providing ad ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l."*, con i relativi allegati, di cui al punto 4, integrati da Tabella dimostrativa confronto contratti CONSIP, a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Anna Mereghetti, alla quale, con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 665 del 18.06.2024, è stato conferito incarico di elevata qualificazione del Settore Tecnico – Servizio opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio ambiente, smart city e gestione PNRR, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che attraverso le modalità descritte in premessa, la Relazione enuncia le *«ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta»*, come richiesto, tra l'altro, dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022;
4. di approvare la Proposta di SERVIZIO di RENDIMENTO ENERGETICO o DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC), trasmessa da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., in data 28.03.2024 prot. 16620, istruita, aggiornata e poi definitivamente integrata e presentata in data 14.11.2025 prot.57731, sottoscritta dal Direttore di ASM srl, ing. Aldo Amadori a seguito di osservazioni dell'ente, unitamente agli allegati di seguito elencati, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - Elenco consistenza del parco immobili;
 - Baseline energetica termica;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione periodica e ordinaria;
 - Quadro Economico;
 - Linee guida per il piano di misura e verifica;
 - Capitolato di gestione;
 - Matrice dei rischi;
 - Piano Finanziario;
 - Computo metrico estimativo;
 - Bozza contratto tipo EPC su base ANAC;
5. Di prendere atto dei seguenti documenti depositati agli atti dell'Amministrazione comunale e qui integralmente richiamati:
 - Statuto di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.
 - Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo, di ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.
 - Asseverazione del Piano Finanziario disposta da ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.;
6. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico ogni atto successivo alla presente deliberazione necessario per l'affidamento del contratto e di autorizzare lo stesso, alla firma del contratto in bozza allegato alla presente deliberazione (Bozza contratto tipo EPC su base ANAC), facendo espressamente presente che fino alla stipula dello stesso, il testo potrà essere modificato/integrato senza apportare allo stesso modificazioni sostanziali;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, con particolare riferimento:

- alla pubblicazione sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
 - alla stipula del contratto di servizio con ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., decorsi i termini di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 201/2022;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorsi 60 dalla pubblicazione della documentazione di cui al punto 8 sul sito ANAC nella sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»;
 9. di dare atto che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali;
 10. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

Successivamente,

con separata votazione, con voti n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Campana e Minardi) e n. 4 astenuti (Di Gregorio, Mengoni, Rondena e Salvaggio), resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) - APPROVAZIONE RELAZIONE MOTIVAZIONALE EX ART. 17 D.LGS 201/2022 E DOCUMENTAZIONE PROPOSTA.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio
Aloi Luca Alberto

Il Vice Segretario Generale
Dott. Davide Fara

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
